

REGOLAMENTO MOOT COURT COMPETITION ELSA MORE

TITOLO I – Regole Generali

PARTE I – L'Organizzazione

Art. 1

La Local Moot Court Competition (di seguito “LMCC”) è una simulazione processuale a squadre basata su un caso fittizio, promossa da ELSA Modena e Reggio Emilia (di seguito ELSA MORE)

Art. 2

Il Consiglio Direttivo di ELSA MORE (di seguito “Consiglio Direttivo”) può nominare al suo interno un Comitato Organizzatore per la LMCC; tale Comitato si occupa dell’organizzazione generale della simulazione ed è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo del lavoro svolto.

Art. 3

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e conforme a quello della National Moot Court Competition di ELSA Italia, costituisce la disciplina di base della LMCC.
2. Eventuali modifiche di tale Regolamento, previamente concordate con il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia, dovranno essere tempestivamente comunicate ai partecipanti alla LMCC.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo o il Comitato Organizzatore si avvale di un Comitato Scientifico per l’individuazione del caso fittizio e la valutazione degli atti e di un Collegio Giudicante per il giudizio dei dibattimenti, composti da professionisti ed esperti del diritto che abbiano messo a disposizione della manifestazione la loro esperienza e le loro conoscenze tecnico-giuridiche.

Art. 5

La LMCC si svolge in due fasi successive:

- a) redazione da parte di ciascuna squadra di un atto, assunte le vesti dell’imputato o Pubblico Ministero, e valutazione di tali atti da parte del Comitato Scientifico.
- b) svolgimento dei dibattimenti eliminatori dinanzi al Collegio Giudicante e attribuzione di un punteggio;
- c) svolgimento di un dibattito finale al quale accedono la squadra che ha totalizzato il punteggio più alto tra quelle che rappresentano il Pubblico Ministero e quella che ha totalizzato il punteggio più alto tra quelle che rappresentano il difensore dell’imputato, il punteggio è dato dalla somma delle due fasi precedenti;

Art. 6

La LMCC si svolge in lingua italiana.

PARTE II: Partecipazione alla LMCC

Art. 7

1. La LMCC è aperta esclusivamente a studenti in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche iscritti ad ELSA MORE.
2. I membri del Comitato Organizzatore della LMCC, del Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia e del Consiglio Direttivo di ELSA MORE sono esclusi dalla partecipazione alla competizione.

Art. 8

1. Ogni squadra è composta da un minimo di due ad un massimo di quattro partecipanti.
2. Sono ammesse alla competizione sei squadre

Art. 9

1. L'iscrizione di ciascuna squadra deve avvenire utilizzando il google form indicato nella mail del lancio della LMCC e pubblicato sul sito web www.elsamore.org, debitamente compilato entro il termine perentorio comunicato dal Comitato Organizzatore o dal Consiglio Direttivo.
2. Entro 48 ore dall'iscrizione, il Consiglio Direttivo (o il Comitato organizzatore) provvede a comunicare a ciascuna squadra partecipante il codice di gara assegnatole sostitutivo delle generalità dei concorrenti.

TITOLO II: LE FASI DELLA LMCC

PARTE I: Disposizioni Generali

Art. 10

1. Le squadre partecipanti possono chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione esclusivamente tramite invio di e-mail al Comitato Organizzatore o al *tutor* della propria squadra, che sarà comunicato a seguito della chiusura delle iscrizioni.
2. Il Comitato Organizzatore trasmetterà prontamente alle squadre partecipanti le chiarificazioni.
3. È fatto il più stretto divieto di consultare in qualsiasi altro modo i membri del Collegio Giudicante, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 11

È fatto il più stretto divieto ai partecipanti di ciascuna squadra di produrre atti il cui contenuto sia in tutto o in parte frutto del lavoro di soggetti esterni alla squadra stessa. In caso di accertata violazione, il Comitato Scientifico o il Collegio Giudicante adotteranno, a proprio insindacabile giudizio, gli opportuni provvedimenti, inclusa la squalifica della squadra.

PARTE II: Redazione e Valutazione degli atti

Art. 12

1. Ciascuna squadra è tenuta a redigere un atto sulla base del caso fittizio contenente le argomentazioni a difesa delle pretese del Pubblico Ministero o dell'imputato, a seconda della parte assegnata.
2. Le squadre devono far pervenire l'atto all'apposito indirizzo di posta elettronica indicato, entro il termine perentorio fissato dal Comitato Organizzatore

Art. 13

1. Gli atti devono essere redatti in carattere Garamond, dimensione 12 punti e formattati con interlinea 1,5; margini 2,54 in tutte le direzioni. Per le note a piè pagina è richiesto il carattere Garamond, dimensione 10, interlinea singola.
2. Gli atti non devono eccedere ciascuno il numero di 3 pagine, compresi i riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali. In calce all'atto deve essere riportato il codice di squadra assegnato.
3. Gli atti non devono contenere, pena la squalifica della squadra, alcun riferimento che permetta di identificare i componenti della medesima.

Art. 14

1. Il Comitato Organizzatore inoltra gli atti al Comitato Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione delle stesse.
2. Il Comitato Scientifico valuta i due atti prodotti da ciascuna squadra attribuendo un voto in decimi.
3. La valutazione degli atti tiene conto della qualità delle ricerche, della conoscenza della

giurisprudenza, della logica, della originalità del ragionamento, della chiarezza della struttura e dello stile di esposizione. Particolare rilievo viene attribuito alla esaustività della argomentazione.

Art. 15

La mancata osservanza di quanto disposto all'art. 13 comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all'atto per mancato rispetto del formato e dimensione del carattere;
- b) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all'atto per mancato rispetto dei margini;
- c) detrazione di un punto dal punteggio relativo all'atto per ciascuna pagina eccedente il numero massimo.

Art. 16

La comunicazione del punteggio degli atti avviene congiuntamente alla comunicazione dei punteggi dei dibattimenti.

Art. 17

Il Comitato Organizzatore provvede ad una estrazione per determinare gli accoppiamenti tra le squadre.

PARTE III – Dibattimenti Eliminatori

Art. 18

1. Il dibattito ha lo scopo di ribattere le argomentazioni della parte avversa, nonché, le ragioni da essa addotte nel corso dello stesso.
2. la discussione finale consiste in un arringa o in una requisitoria in cui le parti rileggano i dati probatori dimostrando, con l'argomentazione, che sono a proprio favore e in seguito argomentino in punto di diritto ed effettuino le richieste finali.
3. è obbligatorio portare portare almeno un codice penale e un codice di procedura penale per ogni squadra.

Art. 19

1. Almeno due componenti di ciascuna squadra devono prendere la parola nel corso del dibattito.
2. I componenti del Collegio giudicante hanno facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'oratore per porre delle domande. Il diritto di risposta è accordato al solo oratore interrotto.

Art. 20

All'inizio del dibattito ogni squadra deve consegnare al collegio giudicante copia della memoria in cui sia indicato quale o quali membri prenderanno la parola.

Art. 21

1. Il dibattito si apre con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di Pubblico Ministero.
2. Il dibattito prosegue con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di convenuto o dell'imputato.
3. Il dibattito si conclude con le rispettive repliche di parte.

Art. 22

1. Ogni squadra deve disporre di un tempo di 30 minuti, di cui 20 minuti per l'esposizione principale e 10 minuti per la replica. La squadra è libera di organizzare il proprio tempo diversamente, ma è tenuta, a pena di decadenza da questa facoltà, a darne comunicazione prima dell'inizio del dibattito.
2. La facoltà di cui al comma precedente è concessa solo nella fase dell'esposizione principale. Qualora ne faccia richiesta la squadra che compie la propria esposizione per seconda, uguale tempo è accordato di diritto alla parte avversa nella fase di replica.

3. Qualora l'esposizione principale sia sostenuta integralmente da una sola persona, il replicante, a pena della perdita del diritto di replica, deve essere una persona diversa.
4. Il tempo utilizzato dai componenti del Collegio Giudicante per porre le domande viene conteggiato nel tempo totale a disposizione di ciascuna squadra.
5. Un addetto al cronometraggio, designato dal Comitato organizzatore, ha il compito di indicare periodicamente il tempo rimasto.

Art. 23

1. Ogni membro del Collegio Giudicante attribuisce alle squadre di ogni dibattito un voto in decimi.
2. Nella valutazione del dibattito saranno presi in particolare considerazione: la pertinenza e la logica dell'argomentazione, la capacità di ribattere le ragioni della parte avversa e le eventuali concessioni alla stessa, lo stile dell'esposizione orale e la capacità di rispondere alle domande del Collegio Giudicante.
3. Ogni membro del Collegio Giudicante attribuisce altresì un voto in decimi a ciascun partecipante, ai fini della designazione del Miglior Oratore.

Art. 24

I componenti delle squadre sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche della professione forense.

Art. 25

Accederanno al dibattito finale le due squadre che abbiano ottenuto il punteggio più alto, individuati sulla base della somma delle valutazioni ricevute nell'atto e nel dibattito, e di una ulteriore manche tra secondo e terzo in classifica.

PARTE V – Svolgimento della Finale e proclamazione dei vincitori

Art. 26

Il Collegio Giudicante proclama a maggioranza la squadra vincitrice della competizione, sulla base dei criteri disposti dall'art. 22.

Art. 27

In seguito alla proclamazione dei vincitori vengono assegnati i premi alla squadra vincitrice ed il premio al Miglior Oratore e alla miglior memoria

Art. 28

ELSA MORE rilascia un attestato di partecipazione a ogni partecipante.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Tutti i partecipanti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, di cui dichiarano di accettarne le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione alla competizione. In caso di grave violazione, ELSA MORE o il Comitato Organizzatore della LMCC adotta i provvedimenti del caso, inclusa la squalifica.

Art. 30

1. I partecipanti possono sottoporre al Consiglio direttivo di ELSA MORE ogni questione concernente il presente Regolamento. Il Comitato Organizzatore è il solo competente a risolvere le questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del medesimo e le sue decisioni sono insindacabili.
2. Sono altresì insindacabili le valutazioni e le decisioni del Comitato Scientifico e del Collegio Giudicante.